

Allegato 1**Schema di contratto fideiussorio per le istanze di espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali**

^{le}
Spett. Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche
Via delle Magnolie, 6/8
70026 – Modugno (BA)

PREMESSO:

- a) il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 così come modificato dalla legge 144/51
- b) la Legge Regionale n. 14/2007 di tutela e valorizzazione degli Ulivi Monumentali
- c) la Legge Regionale n. 12/2013 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali di cui, l'art. Art. 2 Integrazione all'articolo 12 della l.r. 14/2007 1 cita: "Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 14/2007 è aggiunto il seguente: "6 bis. E' obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia.".
- d) la determina del dirigente del servizio ecologia con la quale il valore della polizza fideiussoria è stato definito conforme alla soglia minima dell'art. 17 c.1 della legge n. 14/07, pari a € 3.000,00 per albero di ulivo fino ad un massimo di €250.000,00:
- e) che ai sensi della legge regionale 14/07 così come modificata dall'art. 6 bis della legge regionale 12/13, il proponente....rappresentante della ditta....ha presentato richiesta di espianto di n°ulivi monumentali con istanza acquisita al protocollo n.... in data....
- f) che in data la commissione tecnica degli alberi monumentali ha espresso parere favorevole trasmesso all'Ufficio Agricoltura di con nota prot. n. all'espianto ed al successivo reimpianto di n....ulivi monumentali
- g) che ai fini della concessione del provvedimento autorizzativo di espianto occorre

presentare garanzie fideiussorie

- h) che il permesso può essere rilasciato, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia dell'eventuale mancato attecchimento dell'albero monumentale espantato oggetto del parere della Commissione tecnica alberi monumentali, fatto salvo quanto richiamato nell'art. 18 c. 7 della legge 14/07 (motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali) quantificabile in € 3.000,00/pianta ai sensi dell'art. 17 c.1 della legge 14/07 fino ad una soglia di € 250.000,00
- i) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, sulla base del modello di schema di garanzia adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 dell'11/04/2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ... del
- j) la Banca/Società di assicurazione /Società finanziaria ha preso visione dell'istanza di espianto/reimpianto oggetto di espressione del parere della Commissione tecnica di tutela degli alberi monumentali e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni e prescrizioni, così come riportate nello stesso parere su richiamato;
- k) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
- l) la Regione Puglia valuterà l'opportunità di accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta (in sèguito indicata per brevità **“Società”**) con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco, a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il
- nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso; casella di P.E.C.; dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche

(in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per il pagamento delle somme di cui al punto h) in premessa, maggiorate degli eventuali interessi di cui all’art. 3 del presente contratto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

“La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’Ente garantito" la somma complessiva di Euro derivante dal danno da mancato attecchimento così come quantificato al punto h) delle premesse. Il rimborso è dovuto per percentuali di moria superiori al 15% e viene calcolato in base al numero di piante non attecchite eccedenti la suddetta percentuale, facendo salva almeno l’unità della pianta non attecchita. Ai fini del calcolo delle piante non attecchite, sono arrotondati all’unità i valori percentuali oltre 0,5%. Per un numero di piante minore uguale a 10, è ammessa una sola pianta non attecchita.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

“La garanzia ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione della polizza fino al 30 settembre del secondo anno successivo alla data delle operazioni di reimpianto - dovendo essere comunque comprese due stagioni estive consecutive - analogamente comunicate agli Uffici provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio e, comunque, fino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza alla data in cui sia certificata con esito positivo dall’Ufficio Provinciale Agricoltura competente per territorio la compiuta realizzazione delle operazioni di reimpianto e attecchimento.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell’“Ente garantito”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito”, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’ “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite

Raccomandata A.R. La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di: a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385: 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia; 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP); 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia. b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Firma autenticata e con attestazione

Firma autenticata e con attestazione

dei poteri di firma

dei poteri di firma

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Surrogazione)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con
attestazione dei poteri di firma)

Note:

- (1) Il valore in euro della polizza fideiussoria è determinato dal numero di ulivi monumentali oggetto dell'intervento di espianto e reimpianto per il valore di ciascuna pianta (3.000,00 euro) fino alla soglia di cui al punto h)
- (2) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria;
- (3) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia;
- (4) Importo pari o superiore a quello indicato al punto h) delle premesse;